



COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relative tariffe ai sensi del decreto legislativo 507/93. Provvedimenti.

Data Delibera: 25/05/1994

Numero Delibera: 41

Data entrata in vigore: 09/06/1994

Art. 1

Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune, nonché quelli proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere: le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

L'avvio del procedimento resta subordinato a quanto previsto dalla legge 241/90 fino a quando non sarà approvato dal Comune apposito Regolamento sui procedimenti amministrativi.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di Concessione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento ed in quelli di Polizia urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per le località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione C/le di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 10 (dieci).

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei Suoli.

Art. 9

Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10

Rinnovo delle Concessioni

Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.

A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

Art. 11

Occupazioni abusive Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 12

Disposizioni generali

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

Non soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato della Provincia o al demanio statale.

Art. 13

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

Dato che questo Comune è totalmente inurbato, non si ritiene di procedere a classificare gli spazi ed aree pubbliche in categorie per la graduazione della tassa.

A tale effetto le strade, spazi ed aree pubbliche sono classificate in un'unica categoria.

Art. 14

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate ai fini di cui all'art. 46 del D. L. gs 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superficie eccedenti i mille metri quadrati sono calcolati in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superficie sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 15

Misurazione dell'area occupate – criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano già poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Art. 16

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi dei legge in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13 in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tipi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- Occupazione fino a 6 ore – riduzione del 50%
- Occupazione da 6 a 12 ore – riduzione del 25%
- Occupazione da 12 fino a 24 ore – tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20%.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 17

Maggiorazioni e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni alle tariffe ordinarie della tassa:

1. per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs 507/1993, la tariffa è ridotta di 1/3;
2. per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;
3. per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;

4. per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30%;
5. per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs 507/1993 la tariffa è ridotta di 1/3;
6. per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 25%;
7. per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è diminuita del 30%.

Art. 18

Denuncia del versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione del Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino in maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20

Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P.

3.3.1934 n° 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n° 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n° 285 (e successive modificazioni).

Art. 21
Norme finali

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08/06/1990 n° 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

TARIFFE

Occupazioni Permanenti

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico – per ogni mq e per anno – Categoria Unica - £ 43.000
2. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo – Per ogni mq e per anno (riduzione di 1/3) – Categoria Unica - £ 28.666
3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico – per ogni mq e per anno (riduzione del 70%) – Categoria Unica - £ 12.900
4. Occupazioni con passi carrabili – per ogni mq e per anno (riduzione del 50%) – Categoria Unica - £ 21.500
5. Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti – per ogni mq e per anno (riduzione del 30%) – Categoria Unica - £ 38.700
6. Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi – per ogni mq e per anno (riduzione del 10%) – Categoria Unica - £ 4.300
7. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati – per ogni mq e per anno – (riduzione del 10%) – Categoria Unica - £ 4.300
8. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata al n° 1.
9. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs 507/1993. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. Le tariffe da applicare è la seguente: per ogni Km lineare o frazione e per anno £ 250.000;
10. Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi – per ogni apparecchio e per anno – zona unica - £. 20.000;
11. Distributori di carburante – occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore a 4 mq – per ogni distributore e per anno – Zona unica - £ 76.000; la tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i

chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

Occupazioni Permanenti

1. O occupazioni temporanee di suolo pubblico – tariffa giornaliera per mq – categoria unica - £ 3.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

- Fino a 6 ore (riduzione del 50%) e fino a 4 giorni – Categoria unica - £ 1.500 mq
 - Fino a 6 ore (riduzione del 20%) e oltre i 14 giorni – Categoria unica - £ 2.400 mq
 - Oltre le 6 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni – Categoria unica - £ 2.250 mq
 - Oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre i 14 giorni – Categoria unica - £ 2.400 mq
 - Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni – Categoria unica - £ 3.000 mq
 - Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (riduzione del 20%) e oltre i 14 giorni – Categoria unica £ 2.400 mq
2. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa giornaliera per mq (riduzione del 90%) – Categoria unica - £ 1.000
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata al n° 1) ridotta del 70%;
4. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui al n° 1) è ridotta dell'80%;
6. Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs 507/1993 la tariffa di cui al n° 1) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la stessa natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
7. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia non si applica riduzione.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata al n° 1) è ridotta del 80%;
9. Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs 507/1993, la tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
- a) Fino ad 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg £ 10.000
 - b) Oltre 1 km lineare e di durata non superiore a 30 gg £ 15.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg la tassa è maggiorata nelle seguenti percentuali:

- fino a 90 giorni + 30%
- oltre i 90 gg + 50%
- di durata superiore a 180 gg + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%